

*Ministero dell'Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

“Schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

<b>Bozza dello schema di decreto</b>	<b>Rilievi, osservazioni e contributi</b>
<p><b>VISTA</b> la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;</p> <p><b>VISTA</b> la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l'articolo 1, comma 649;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera e) che attribuisce allo Stato la “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani”;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Presidente della</p>	

*Ministero dell'Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”, pubblicato nella GU n.117 del 22-5-2017;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;</p> <p><b>ACQUISITA</b> l’intesa del Ministro dello sviluppo economico, espressa con nota del ... , n. ....</p>	
<p style="text-align:center">Articolo 1</p> <p style="text-align:center"><i>Finalità</i></p> <p>1. Il presente decreto stabilisce i criteri qualitativi e i criteri quali - quantitativi per</p>	

*Ministero dell'Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.</p> <p>2. Sulla base dei criteri individuati nel presente decreto, i comuni disciplinano le modalità per l'assimilazione ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	
<p style="text-align:center">Articolo 2</p> <p style="text-align:center"><i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:</p> <p>a) rifiuti assimilabili: i rifiuti speciali non pericolosi che secondo i criteri di cui all'articolo 3 possono essere assimilati ai rifiuti urbani dal comune;</p> <p>b) rifiuti assimilati: i rifiuti di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 2;</p> <p>c) comuni montani non turistici: comuni totalmente montani, secondo la classificazione acquisita dall'ISTAT, con elevata e prevalente presenza di redditi da attività turistiche, ricettive e di ristorazione.</p>	
<p style="text-align:center">Articolo 3</p> <p style="text-align:center"><i>Individuazione dei rifiuti assimilabili</i></p> <p>1. I rifiuti assimilabili sono quelli prodotti dalle attività di cui all'allegato 1 e identificati con uno dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) di cui all'allegato 2.</p> <p>2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti</p>	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.</p> <p>3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Criteri per l'individuazione dei rifiuti assimilati</i></p> <p>1. Fermo restando l'articolo 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, per la definizione del limite quantitativo dei rifiuti assimilabili agli urbani il comune applica i seguenti criteri:</p> <p>a) presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017. I comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi annui stabiliti in misura non superiore al valore medio di produzione conferito da ciascuna tipologia di attività nell'anno precedente. In ogni caso i valori medi di produzione per ciascuna attività non sono superiori ai valori riportati nell'allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, valori non superiori a quelli riportati all'allegato 3. Le attività per le quali non è indicato il valore si intendono assimilate per l'intera quantità di rifiuti prodotta;</p> <p>b) assenza di un sistema di misurazione puntuale</p>	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017. I comuni assimilano i rifiuti prodotti dalle attività con superficie non superiore al valore di cui all'allegato 4. Le attività per le quali non è indicato il valore si intendono assimilate.</p> <p>2. I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono assimilati agli urbani per l'intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione.</p> <p>3. Le attività che producono rifiuti non assimilati sono soggette al pagamento degli oneri per la copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e dei costi comuni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4. I comuni montani non turistici con popolazione non superiore a 1.000 abitanti possono adottare valori diversi rispetto a quelli riportati nel comma 1.</p> <p>5. I comuni possono adottare valori inferiori rispetto a quelli riportati al comma 1, anche sulla base della capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nell'ambito territoriale ottimale.</p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme transitorie</i></p> <p>1. I comuni adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.</p>	
<p><b>ALLEGATO 1</b></p> <p><i>(Articolo 3, comma 1)</i></p>	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<b>Elenco dei rifiuti assimilabili</b>	
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	
2. Cinematografi e teatri.	
3. Autorimesse.	
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	
5. Stabilimenti balneari.	
6. Esposizioni, autosaloni.	
7. Alberghi con ristorante.	
8. Alberghi senza ristorante.	
9. Case di cura e riposo.	
10. Ospedali.	
11. Uffici, agenzie, studi professionali.	
12. Banche ed istituti di credito.	
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	
16. Banchi di mercato beni durevoli.	
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	
20. Attività industriali con capannoni di produzione.	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.	
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	
23. Mense, birrerie, amburgherie.	
24. Bar, caffè, pasticceria.	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.	
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

taglio. 28. Ipermercati di generi misti. 29. Banchi di mercato generi alimentari. 30. Discoteche, night club.	
<b>ALLEGATO 2</b> (Articolo 3, comma 1 )  <b>Elenco dei rifiuti assimilabili</b>	Rilievi, osservazioni e contributi sono da riportare nella tabella n. 1
<b>ALLEGATO 3</b> (Articolo 4, comma 1, lettera a)  <b>Limiti quantitativi in presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.</b>	Rilievi, osservazioni e contributi sono da riportare nella tabella n. 2
<b>ALLEGATO 4</b> (Articolo 4, comma 1, lettera b)  <b>Limiti quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.</b>	Rilievi, osservazioni e contributi sono da riportare nella tabella n. 3

**Tabella 1 ALLEGATO 2 (Articolo 3, comma 1 ) Elenco dei rifiuti assimilabili**

Frazione	Descrizione	EER	Rilievi, osservazioni e contributi
<b>FRAZIONE ORGANICA UMIDA</b>	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	<b>200108</b>	
	Rifiuti biodegradabili	<b>200201</b>	
	Rifiuti dei mercati	<b>200302</b>	
<b>CARTA E CARTONE</b>	Imballaggi in carta e cartone	<b>150101</b>	
	Carta e cartone	<b>200101</b>	
<b>PLASTICA</b>	Imballaggi in plastica	<b>150102</b>	
	Plastica	<b>200139</b>	
<b>LEGNO</b>	Imballaggi in legno	<b>150103</b>	
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	<b>200138</b>	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>	<b>Rilievi, osservazioni e contributi</b>
<b>METALLO</b>	Imballaggi metallici	<b>150104</b>	
	Metallo	<b>200140</b>	
<b>IMBALLAGGI COMPOSITI</b>	Imballaggi materiali compositi	<b>150105</b>	
<b>MULTIMATERIALE</b>	Imballaggi in materiali misti	<b>150106</b>	
<b>VETRO</b>	Imballaggi in vetro	<b>150107</b>	
	Vetro	<b>200102</b>	
<b>TESSILE</b>	Imballaggi in materia tessile	<b>150109</b>	
	Abbigliamento	<b>200110</b>	
	Prodotti tessili	<b>200111</b>	
<b>TONER</b>	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	<b>080318</b>	
<b>RAEE</b>	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	<b>200136</b>	
<b>INGOMBRANTI</b>	Rifiuti ingombranti	<b>200307</b>	
<b>OLI</b>	Oli e grassi commestibili	<b>200125</b>	
<b>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</b>	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	<b>200128</b>	
<b>DETERGENTI</b>	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	<b>200130</b>	
<b>BATTERIE E ACCUMULATORI</b>	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	<b>200134</b>	
<b>ALTRI RIFIUTI</b>	Altri rifiuti non biodegradabili	<b>200203</b>	
<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</b>	Rifiuti urbani indifferenziati	<b>200301</b>	
	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	<b>200399</b>	



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

**Tabella 2 ALLEGATO 3 (Articolo 4, comma 1, lettera a) Limiti quantitativi in presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.**

Tipologia di attività	Valore limite (kg/mq/anno)	Rilievi, osservazioni e contributi
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	
2. Cinematografi e teatri	4,25	
3. Autorimesse	4,90	
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45	
5. Stabilimenti balneari	6,18	
6. Esposizioni, autosaloni	5,12	
7. Alberghi con ristorante	14,67	
8. Alberghi senza ristorante	10,98	
9. Case di cura e riposo	-	
10. Ospedali	-	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	13,55	
12. Banche ed istituti di credito	7,89	
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55	
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,00	
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,69	
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,21	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,11	
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58	
20. Attività industriali con capannoni di produzione	8,25	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55	
23. Mense, birrerie, amburgherie	62,55	
24. Bar, caffè, pasticceria	64,77	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	21,55	
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	98,96	
28. Ipermercati di generi misti	23,98	
29. Banchi di mercato generi alimentari	72,55	
30. Discoteche, night club	16,83	

**Tabella 3 ALLEGATO 4 (Articolo 4, comma 1, lettera b) Limiti quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.**

Attività	Valore limite (mq)	Rilievi, osservazioni e contributi
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	
2. Cinematografi e teatri	-	
3. Autorimesse	-	
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	
5. Stabilimenti balneari	-	
6. Esposizioni, autosaloni	-	
7. Alberghi con ristorante	-	
8. Alberghi senza ristorante	-	
9. Case di cura e riposo	-	
10. Ospedali	-	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	-	

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

12. Banche ed istituti di credito	-	
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	250	
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-	
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	-	
16. Banchi di mercato beni durevoli	-	
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	-	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	
20. Attività industriali con capannoni di produzione	400	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	250	
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	
23. Mense, birrerie, amburgherie	-	
24. Bar, caffè, pasticceria	-	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	250	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	250	
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	-	
28. Ipermercati di generi misti	400	
29. Banchi di mercato generi alimentari	-	
30. Discoteche, night club	-	